

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>	
97/C 193/01	Risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1997, sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa	1
97/C 193/02	Risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1997, sullo scambio di risultati di analisi del DNA	2
97/C 193/03	Risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1997, concernente un manuale per le operazioni congruite di sorveglianza doganale	4

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1997

sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa

(97/C 193/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

rammentando che la cooperazione di polizia a norma dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea è considerata dagli Stati membri una questione di interesse comune,

considerando che, nella sua raccomandazione del 22 aprile 1996⁽¹⁾, il Consiglio ha stabilito orientamenti diretti a prevenire e limitare i disordini in occasione delle partite di calcio;

considerando che il Consiglio ha adottato un'azione comune concernente la cooperazione tra forze di polizia per quanto riguarda i raduni nell'accezione più ampia del termine⁽²⁾;

considerando che le conclusioni e raccomandazioni che sono emerse dal seminario sul teppismo in occasione delle partite di calcio, svoltosi ad Amsterdam il 19 e 20 marzo 1997, mettono in evidenza che per prevenire e contenere i disordini che possono prodursi in occasione delle partite di calcio è necessaria una più intensa cooperazione tra le forze di polizia in campi specifici;

considerando che il divieto di accedere agli stadi imposto in alcuni Stati si è rivelato uno strumento efficace per prevenire e contenere disordini che possono prodursi in occasione di partite di calcio nazionali; che tale divieto è stato imposto in taluni Stati membri da società calcistiche in forza di disposizioni di diritto civile e, in altri Stati membri, da organi incaricati dell'applicazione della legge in forza di disposizioni di diritto pubblico;

considerando che spetta agli Stati membri determinare se e, in caso affermativo, su quale base occorra imporre il divieto di accedere agli stadi; che è auspicabile che siffatto divieto imposto in uno Stato membro possa valere anche per partite di calcio che si svolgono negli altri Stati membri;

considerando che, tenuto conto della crescente mobilità e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione, è necessaria una migliore comprensione degli sviluppi internazionali riguardanti il teppismo connesso con le partite di calcio;

considerando che una valida strategia in materia di mezzi di comunicazione di massa e scambi periodici di informazioni e di esperienze tra esperti contribuiscono a contenere e controllare i disordini che possono prodursi in occasione delle partite di calcio,

ADOTTA LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

1. I ministri competenti invitano le proprie associazioni sportive nazionali a esaminare, in base al loro diritto nazionale, in qual modo il divieto di accedere agli stadi imposto in forza di disposizioni di diritto civile possa applicarsi anche a partite di calcio in un contesto europeo.
2. È auspicabile che sia redatta annualmente una relazione sulla situazione esistente negli Stati membri interessati per quanto riguarda il teppismo in occasione delle partite di calcio e tutti i più recenti sviluppi nell'affrontare il problema. A tale riguardo occorre rivolgere particolare attenzione alle reti internazionali di tifosi in questione.
3. È auspicabile che sia elaborato un elenco di verifica delle politiche in materia di mezzi di comunicazione di massa, con raccomandazioni per una strategia da adottare a tal fine in vista delle partite internazionali di calcio, in particolare nel caso dei campionati.
4. È auspicabile che si organizzi una riunione annuale di esperti per scambiare esperienze in materia, consolidare contatti ed elaborare una relazione sulla situazione.
5. Il Consiglio invita gli Stati membri a provvedere affinché i risultati della ricerca e dell'azione intrapresa a livello nazionale in base ai punti precedenti siano discussi in sede di Consiglio e trasmettergli, al più tardi il primo semestre del 1998, una relazione al riguardo, corredata, se del caso, di iniziative appropriate affinché il Consiglio adotti un'azione comune.

⁽¹⁾ GU n. C 131 del 3. 5. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 5. 6. 1997, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1997

sullo scambio di risultati di analisi del DNA

(97/C 193/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando che lo scambio di risultati di analisi del DNA è uno strumento che può fornire un importante contributo alle indagini penali;

ritenendo che lo scambio di risultati di analisi del DNA a fini di indagine penale debba limitarsi allo scambio di dati concernenti la parte non codificante della molecola del DNA;

sottolineando che è quindi di grande importanza che gli Stati membri si scambino i risultati delle loro ricerche in materia di DNA;

tenendo conto delle iniziative che sono prese a livello dell'Unione europea nel quadro del programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini («STOP»)⁽¹⁾;

tenendo conto delle iniziative già adottate in altre sedi internazionali;

considerando che alla ricerca in materia di DNA possono essere connessi aspetti tecnici, giuridici, politici ed etici che devono essere debitamente affrontati via via che si svilupperanno le attività di cooperazione;

considerando la protezione dei dati personali stabilita nella convenzione europea n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Strasburgo, 28 gennaio 1981), nella raccomandazione (87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 dicembre 1987, che disciplina l'uso di dati personali nel settore della pubblica sicurezza e nella raccomandazione (92) 1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 10 febbraio 1992, sull'impiego di analisi di DNA nell'ambito della giustizia penale;

riconoscendo che la standardizzazione dei risultati di analisi del DNA costituisce un requisito preliminare ai fini di un valido scambio degli stessi;

avendo riconosciuto che ulteriori iniziative nel settore dello scambio di informazioni in materia di risultati di analisi del DNA nell'ambito dell'Unione europea saranno possibili solo quando negli Stati membri funzioneranno banche dati nazionali,

ADOTTA LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

I. COSTITUZIONE DI BANCHE DATI NAZIONALI RELATIVE AL DNA

1. Gli Stati membri sono invitati a prevedere la costituzione di banche dati nazionali relative al DNA.
2. Ai fini d'uno scambio di risultati di analisi del DNA tra gli Stati membri, questi ultimi sono incoraggiati a costituire tali banche dati secondo gli stessi standard e in modo che siano compatibili tra loro. Le possibilità di scambio sono limitate allo scambio di dati concernenti la parte non codificante della molecola del DNA, di cui si può ritenere che non porti alcuna informazione su proprietà ereditarie specifiche.
3. Nel costituire un sistema informatizzato per i risultati di analisi del DNA, gli Stati membri devono tener conto dell'esito dello studio realizzato dal gruppo di lavoro sul DNA dell'ICPO/Interpol.

II. STANDARDIZZAZIONE DELLE TECNICHE IN MATERIA DI DNA

1. La scelta dello standard da adottare si baserà su studi.
2. Ai fini dello scambio di risultati di analisi del DNA a livello europeo, gli Stati membri sono invitati a elaborare tali risultati facendo uso preferibilmente di identificatori per il DNA.

III. GARANZIE GIURIDICHE

1. Spetta a ciascuno Stato membro stabilire a quali condizioni e per quali reati i risultati di analisi del DNA possono essere memorizzati in una banca dati nazionale.
2. La raccolta di materiale DNA ai fini della memorizzazione di risultati di analisi del DNA deve essere corredata di garanzie per la protezione dell'integrità fisica delle persone in questione.
3. La legislazione nazionale in materia di dati personali dovrà essere conforme alla convenzione europea n. 108. Si dovranno prendere in considerazione, se necessario, le raccomandazioni (87) 15 e (92) 1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

⁽¹⁾ Azione comune del 29 novembre 1996 (GU n. L 322 del 12. 12. 1996, pag. 7).

IV. SCAMBIO DI RISULTATI DI ANALISI DEL DNA A LIVELLO EUROPEO

1. Il Consiglio esorta a procedere a uno studio approfondito al fine di istituire un sistema di scambio di informazioni. A tal fine si può pensare alla costituzione di una rete di banche dati nazionali compatibili contenenti le informazioni in materia di DNA. Tale sistema dovrà offrire sufficienti garanzie sotto il profilo della sicurezza e per quanto concerne la protezione dei dati di carattere personale.

2. Tale scambio di informazioni dovrà essere organizzato in modo da essere limitato ai risultati di analisi del DNA che, confrontati tra loro, possa indicare se una persona compare in un archivio e se si può stabilire

un nesso tra una persona e le tracce rilevate a seguito della commissione di un reato.

3. La necessità di costituire una banca dati europea in materia di DNA dovrà essere presa in considerazione dopo che saranno soddisfatti i requisiti necessari allo scambio dei risultati di analisi del DNA.

4. Sarà preso in considerazione un ruolo opportuno per Europol.

V. CONCLUSIONE

Il Consiglio chiede con insistenza che entro un anno dall'adozione della presente risoluzione gli siano presentati concreti pareri per la relativa attuazione.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO**del 9 giugno 1997****concernente un manuale per le operazioni congiunte di sorveglianza doganale**

(97/C 193/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'importanza di rendere più efficace la lotta contro il traffico illecito di merci sensibili in generale e contro il traffico di droga in particolare,

vista la relazione del gruppo di esperti in materia di droga approvata dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995, che comprende una proposta diretta a rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione europea,

considerando la priorità attribuita all'ulteriore miglioramento della cooperazione pratica per rafforzare i controlli alle frontiere esterne, in particolare mediante l'organizzazione di operazioni congiunte di sorveglianza doganale;

considerando che il 29 novembre 1996 il Consiglio ha approvato procedure modificate per le operazioni congiunte di sorveglianza doganale;

considerando la necessità di stabilire direttive volte ad organizzare operazioni congiunte di sorveglianza doganale,

CONVIENE:

di rafforzare la cooperazione pratica tra le autorità doganali degli Stati membri, in particolare mediante l'organizzazione di operazioni congiunte di sorveglianza doganale;

di rafforzare ulteriormente e strutturare meglio l'attuale cooperazione tra le autorità doganali degli Stati membri nel settore delle operazioni di sorveglianza doganale e di agire a tal fine secondo le direttive contenute nel manuale concordato dal gruppo competente del Consiglio, e allegato alla presente risoluzione, nel preparare, attuare e valutare le operazioni congiunte di sorveglianza doganale. Il gruppo competente del Consiglio può modificare il manuale alla luce delle esperienze acquisite nello svolgimento di operazioni congiunte di sorveglianza doganale.

ALLEGATO

MANUALE PER LE OPERAZIONI CONGIUNTE DI SORVEGLIANZA DOGANALE (OCS)

I. Struttura organizzativa generale delle OCS

1. Le OCS si svolgono sotto l'autorità del gruppo competente del Consiglio, che dedica almeno due riunioni all'anno a questioni operative (riunioni di esperti), fermo restando che ciascuna presidenza organizza almeno una riunione a questo riguardo.
2. La riunione di esperti imposta e concorda sia il dossier circostanziato che i parametri delle operazioni. Periodicamente, e almeno una volta all'anno, a una data convenuta, il gruppo di esperti redige un elenco delle operazioni da svolgere, tenendo conto dei piani pluriennali per alcuni tipi di operazioni. Il gruppo competente del Consiglio approva l'elenco delle operazioni convenute dalla riunione di esperti. Se necessario, le operazioni possono anche essere impostate e approvate direttamente dal gruppo.
3. Per ciascuna operazione viene preparato un dossier circostanziato dell'operazione, che è discusso nella riunione di esperti. Un modello di tale dossier circostanziato, in cui si precisano i punti da includere, è allegato al presente manuale (sezione II).
4. I parametri definiscono gli elementi di carattere generale e gli obiettivi dell'operazione e gli altri particolari, compreso l'appoggio che la Commissione delle Comunità europee deve fornire alle operazioni per quanto riguarda le comunicazioni tramite il sistema SCENT/CIS. Un modello in cui sono precisati quali dovrebbero essere i contenuti dei parametri è allegato al presente manuale (sezione III). I parametri comprendono anche un elenco delle spese. Le «spese» coprono i costi delle riunioni di coordinamento e di informazione e le spese correnti dell'unità di coordinamento dell'operazione (UCO) per quanto riguarda le spese di locazione, l'interpretazione, le attrezzature, le comunicazioni, ecc.
5. La riunione di esperti attribuisce ciascuna operazione ad uno Stato membro, che si presta a fungere da coordinatore dell'operazione. Inoltre, può essere designata un'amministrazione doganale per organizzare la riunione di informazione. Qualora nessuno Stato membro si offra volontario per il coordinamento dell'operazione, lo Stato membro che esercita la presidenza fungerà da coordinatore. Il coordinatore istituisce un'unità di coordinamento dell'operazione (UCO) appropriata per l'operazione congiunta di sorveglianza. Nell'istituire l'UCO si tiene conto della natura e della portata dell'operazione. I presupposti operativi dell'UCO sono elencati nei parametri.
6. I paesi terzi possono essere invitati dal coordinatore dell'operazione a prendere parte alle OCS, ma senza partecipare alle riunioni summenzionate; possono tuttavia presenziare alle riunioni di coordinamento e di informazione connesse con le operazioni in cui sono implicati. Altre autorità incaricate dell'applicazione della legge possono prendere parte alle OCS, se del caso su invito dello Stato membro di appartenenza.
7. Il coordinatore dell'operazione deve notificare agli Stati partecipanti le future operazioni. Un modello di notifica è allegato al presente manuale (sezione IV).
8. Se per il corretto svolgimento dell'operazione è opportuno inviare ufficiali di collegamento ad un'OCS, ogni paese partecipante invia, se possibile, uno o più ufficiali di collegamento. Gli interessi dello Stato membro che non invia alcun ufficiale di collegamento sono curati, se lo si desidera e ove possibile, dal coordinatore dell'operazione. Gli ufficiali di collegamento mantengono i rapporti con i rispettivi punti nazionali di contatto.
9. Il coordinatore dell'operazione organizza una riunione di coordinamento; qualora una particolare operazione non ne richieda, ciò viene precisato nel dossier circostanziato dell'OCS oltre che nei parametri.
10. Per consentire agli Stati partecipanti di prepararsi all'operazione, sono fornite in anticipo informazioni generali sulla durata e le date previste dell'operazione. Per garantire la riservatezza, i punti specifici e definitivi vengono comunicati durante la riunione di coordinamento. In caso non se ne preveda alcuna, il coordinatore dell'operazione provvede a fornire queste informazioni in altro modo. La riservatezza deve essere costantemente assicurata.

11. Il coordinatore dell'operazione deve redigere un progetto di relazione da discutere nella riunione di informazione al termine dell'operazione. Il periodo di tempo previsto a tal fine è di due mesi dalla fine dell'operazione. Un modello di relazione è allegato al presente manuale (sezione V). La relazione è approvata temporaneamente nella riunione di informazione, previa eventuali modifiche o aggiunte.
12. Se il coordinatore dell'operazione è uno Stato diverso da quello della presidenza, esso presenta la relazione alla presidenza, entro tre mesi dalla fine dell'operazione. La presidenza include nell'ordine del giorno di una riunione di esperti la discussione di tale relazione. Nel corso di detta riunione, possono essere apportate alla relazione altre modifiche o aggiunte. Il gruppo procede infine alla messa a punto e all'approvazione della relazione definitiva.

II. Modello di dossier circostanziato per le OCS proposte⁽¹⁾

Introduzione

Motivi

- Generali
- Valutazione della minaccia
- Obiettivi
- Stati partecipanti
- Procedure

Preparazione

Previsione dei costi dell'operazione

- Riunione di coordinamento
- Svolgimento dell'OCS
- Riunione di informazione
- Domanda nell'ambito del programma OISIN

Relazione

III. Modello di parametri per le OCS⁽²⁾

Nome in codice dell'operazione

Tipo di operazione (marittima, per via aerea, terrestre, ecc.)

Altri particolari (tipo di mezzi di trasporto, modalità di trasporto, tipo di merci)

Motivi della proposta

Informazione sulla valutazione della minaccia

Scopo dell'operazione

Tipo di traffico interessato

Criteri per valutare i risultati dell'operazione

Elenco dettagliato delle modalità pratiche

- Partecipanti previsti
- Durata dell'operazione

⁽¹⁾ Il modello ha lo scopo di assicurare che le nuove operazioni siano presentate in modo da consentire le necessarie decisioni.

⁽²⁾ Dopo l'accettazione di una proposta, questo modello deve essere utilizzato per precisare i parametri dell'operazione.

- Presupposti operativi dell'OCS
- Dispositivi di comunicazione
- Classificazione delle merci o dei mezzi di trasporto
- Abbreviazioni e codici
- Calendario delle riunioni informative precedenti e successive all'operazione
- Altri requisiti logistici
- Finanziamento

IV. Modello di notifica delle future OCS alle amministrazioni doganali⁽¹⁾

- Tipo di operazione e suo scopo
- Luogo e data della riunione di informazione
- Qualifiche dei funzionari previsti per tale riunione
- Ordine del giorno della riunione
- Finanziamento

V. Modello della relazione di informazione⁽²⁾

- Contesto nel quale si è svolta l'operazione
- Coordinatore dell'operazione
- Paesi partecipanti e ufficiali di collegamento
- Obiettivi dell'operazione
- Sintesi dei risultati
- Statistiche
- Costi (UCO, riunioni di coordinamento e di informazione)
- Osservazioni fatte durante la riunione di informazione o in un altro momento e pertinenti per altre operazioni.

⁽¹⁾ Questo modello deve essere utilizzato per informare le amministrazioni doganali delle future operazioni.

⁽²⁾ Questo modello intende assicurare una corretta valutazione dell'operazione.